

<p>L.R. 16 maggio 2013, n. 24. <i>Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 92/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: <i>Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).</i></p>
(...)	(...)
<p>Art. 3 Norme procedurali.</p>	<p>Art. 3 Norme procedurali.</p>
<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.</p> <p>2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.</p> <p>3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.</p> <p>4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:</p> <p>a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;</p> <p>b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;</p> <p>c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p>

<p>procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;</p> <p>d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.</p> <p>5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpate.</p> <p>6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:</p> <p>a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;</p> <p>b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.</p> <p>7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.</p> <p>8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.</p> <p>9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.</p> <p>10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.</p> <p>11. Per gli enti di cui al successivo <i>articolo 7</i> i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo</p>	<p>d) <i>identica</i>.</p> <p>5. <i>Identico</i>.</p> <p>6. <i>Identico</i>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>.</p> <p>7. <i>Identico</i>.</p> <p>8. <i>Identico</i>.</p> <p>9. <i>Identico</i>.</p> <p>10. <i>Identico</i>.</p> <p>11. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera</p>
---	--

sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

(...)

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3* della presente legge per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico

c), sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

12. Ai fini dell'accorpamento di cui al comma 11 non si applicano i commi 3, 4 e 6.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui all'articolo 7.

14. Il decreto di cui al comma 13 comporta il conferimento, all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti di cui al comma 11.

(...)

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27* (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'*articolo 3, commi 11, 12, 13 e 14* per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con *legge regionale n. 27/1996* e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'*articolo 4*. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;

4. *Identico.*

5. *Identico:*

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*.

6. *Identico.*

7. *Identico:*

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*.

8. *Identico:*

- a) *identica*;
- b) *identica*;

<p>c) un componente nominato dall'ANCE regionale.</p> <p>9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.</p> <p>10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.</p> <p>11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.</p> <p>(...)</p>	<p>c) <i>identica</i>.</p> <p>9. <i>Identico</i>.</p> <p>10. <i>Identico</i>.</p> <p>11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale. previo parere della competente commissione consiliare.</p> <p>(...)</p>
--	--